
Legge regionale 10 luglio 2020, n. 57

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi).

(Bollettino Ufficiale n. 68, parte prima, del 15.07.2020)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Modifiche alla l.r. 53/2020

Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria

Art. 3 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i bis), o) e q) e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi);

Considerato quanto segue:

1. La tutela e valorizzazione dell'attività sportiva rientra fra i principi informativi delle azioni della Regione Toscana, in quanto tale attività è volta al benessere psico - fisico della persona;
2. L'emergenza coronavirus, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l'interruzione protratta delle attività sportive, ha determinato, oltre che una crisi di carattere sociale connessa alla carenza di attività sportiva, una marcata crisi economica del settore che gestisce gli impianti sportivi, soprattutto per la pratica sportiva a livello dilettantistico;
3. La l.r. 53/2020 ha disposto quindi interventi di sostegno al settore sportivo e, nell'ambito di questo, alle realtà più colpite dalla sospensione delle attività sportive, ovvero quelle che garantiscono la gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà pubblica;
4. La legge regionale citata ha, nello specifico, previsto interventi in favore delle società sportive dilettantistiche (SSD) iscritte al Registro del CONI che gestiscono o hanno in custodia impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale;
5. Il territorio regionale presenta numerose realtà di gestione e custodia di impianti sportivi riconducibili ad associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e ad organismi sportivi;
6. Appare necessario integrare la previsione della l.r. 53/2020 estendendo alle ASD e agli organismi sportivi che gestiscono o hanno in custodia impianti sportivi sul territorio della Toscana gli interventi di sostegno già destinati alle SSD che svolgono tali attività. Tale previsione peraltro non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale;
7. Coerentemente con la tempistica della l.r. 53/2020, si rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche alla l.r. 53/2020

1. Il titolo della legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi), è sostituito dal seguente: “ *Misure di sostegno all'attività sportiva dilettantistica* ”.

2. Al punto 4 del preambolo della l.r. 53/2020 dopo le parole: “ *società sportive dilettantistiche* ” sono inserite le seguenti: “ *(SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e agli organismi sportivi* ”.

3. Al comma 1, dell'articolo 1 della l.r. 53/2020, dopo le parole: “ *società sportive dilettantistiche* ” sono inserite le seguenti: “ *(SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed organismi sportivi* ”.

4. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 53/2020 le parole: “ *iscritte al Registro nazionale associazioni e società sportive dilettantistiche del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *(SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al registro del CONI ed organismi sportivi* ”.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio del Consiglio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.